



TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE DEI BENI

Il Giudice designato Michele Posio,
esaminato il ricorso *ex artt.* 14 *ter* L. n. 3/2012 depositato il 14.5.2021 da COMPAGNONI LORENZO (c.f. CMPLNZ79H128049W), con l'avv. CAMANNI GIOVANNI;
letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. di Sondrio dr. Tassi Giorgio, designato con provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.2.2020;
letti i chiarimenti forniti dall'O.C.C. e dal difensore a verbale dell'udienza del 27.5.2021;
ritenuto, conformemente alla recente giurisprudenza di merito sul punto, che l'art. 14 *decies* comma 2 l. cit., nel testo novellato dalla l. 18.12.2020 n. 176, applicabile al caso di specie, a mente del quale *"il liquidatore, autorizzato dal giudice, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile"* consente di ritenere implicitamente abrogato il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 14 *quinqüies* comma 1 l. cit. dell'assenza di atti in frode ai creditori nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso, avendo la novella munito il liquidatore della legittimazione ad agire nell'interesse della procedura per la tutela da tutti gli atti in frode ai creditori (cfr., in dettaglio, decr. Tribunale di Lecco, 16.1.2021);
ritenuta pertanto irrilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso la pendenza di un procedimento di revoca *ex art.* 2901 c.c. a carico del debitore, attualmente pendente in grado di Appello n.r.g. RG 1640/2020;
ritenuto che la proposta e la documentazione allegata soddisfino gli ulteriori requisiti di ammissibilità e di merito previsti dall'art. 14 *ter* L. n. 3/2012 e dalle norme da esso richiamate;
ritenuto che il dettato normativo non osta alla nomina quale Liquidatore del medesimo professionista che ha rivestito il ruolo di O.C.C.;

P.Q.M.

visti gli artt. 14 *ter* e ss. l. 3/2012,

dichiara aperta la procedura di liquidazione e, per l'effetto:

1) nomina quale Liquidatore il dr. TASSI GIORGIO, con studio in Sondrio, via Trento n. 13/h;

- 2) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura *ex art. 14 novies V* comma 1. cit. non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto;
- 3) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio mobiliare e immobiliare in liquidazione;
- 4) fissa *ex art. 14 quinquies* lett. f) in € 1.400,00 il limite del fabbisogno annuo per il mantenimento dei debitori e del loro nucleo familiare;
- 5) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Sondrio a cura del designato Liquidatore;
- 6) ordina la trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari e dei beni mobili registrati a cura del Liquidatore;
- 7) dispone che il presente provvedimento -che costituisce titolo esecutivo- venga posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente ed al nominato Liquidatore.

Sondrio, 28/05/2021.

Il Giudice

Michele Posio

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.